

IL COLLEGIO DEI GARANTI DEL COMUNE DI MILANO

- nominato con delibera del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2011 e chiamato, con comunicazione in data 27 gennaio 2011 a firma del Presidente del Consiglio Comunale, Manfredi Palmeri, a svolgere la verifica della regolarità e dell'ammissibilità - ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto del Comune di Milano e degli artt. 4, 6, 7, 8, 13 e 14 del Regolamento dei diritti di partecipazione popolare del Comune di Milano - delle proposte di referendum di indirizzo presentate dal "Comitato promotore referendum sulla qualità della vita e dell'Ambiente" aventi ad oggetto:

- *"Richiesta di Referendum consultivo d'indirizzo per ridurre traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici, l'estensione di "ecopass" e la pedonalizzazione del centro".*
- *"Richiesta di Referendum consultivo d'indirizzo per raddoppiare gli alberi e il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo."*
- *"Richiesta di Referendum consultivo d'indirizzo per conservare il futuro parco dell'area EXPO".*
- *"Richiesta di Referendum consultivo d'indirizzo per il risparmio energetico e la riduzione della emissione di gas serra."*
- *"Richiesta di Referendum consultivo d'indirizzo per la riapertura del sistema dei Navigli milanesi."*

- insediatosi in data 5 febbraio 2011 e deliberato di far decorrere da tale data il termine di 30 giorni per la pronuncia dei pareri di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare del Comune di Milano;

- all'esito dell'attività di verifica svolta ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto del Comune di Milano, e degli artt. 8, 13 e 14 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare del Comune di Milano;

- accertato nella seduta del 5 febbraio 2011, su verifica a campione, che per ogni proposta di referendum il numero complessivo delle firme regolari e certificate - depositate entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento - rispetta il requisito previsto dall'art. 11, comma 3 dello Statuto, ovvero corrisponda all'1,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che al 20 giugno 2010, data dell'ultima revisione semestrale, risultavano in numero di 1.000.173, come comunicato dal Settore Servizi al cittadino;

- accertata, sempre in data 5 febbraio 2011, la regolarità delle sottoscrizioni a sostegno dei quesiti referendari, su verifica a campione, presso l'archivio di Palazzo Marino ove sono custoditi, in n. 32 plichi sigillati, i restanti fogli vidimati recanti le firme autenticate;

- in seguito all'audizione del Comitato promotore per il referendum avvenuta in data 17 febbraio 2011;

- verificato che il referendum consultivo di indirizzo relativo al "raggiungimento degli standard europei di qualità dell'aria" proposto nel 2000, non costituisce motivo di inammissibilità ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, in quanto la consultazione, avvenuta nel giugno 2001, afferisce ad un mandato amministrativo precedente e comunque è avvenuta prima dell'ultimo triennio;

- presa visione delle delibere, degli atti e provvedimenti, emanati dall'amministrazione comunale e forniti dagli uffici in copia ai membri del collegio, relativamente a materie connesse e contigue a quelle oggetto dei quesiti referendari;

dopo ampio confronto e dibattito - accertato che tutti i quesiti referendari rispettano il criterio di ammissibilità inerente l'indicazione negli stessi del costo presunto e delle modalità di copertura delle spese, di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare - con riferimento alla verifica definitiva dell'ammissibilità dei singoli quesiti, all'unanimità decide quanto segue:

Quesito n. 1

Premessa: ammissibilità, con aggiunta del punto interrogativo al termine del primo capoverso.

Lettera a): inammissibilità ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto del Comune di Milano e dell'art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare.

A parere del Collegio l'intervento di cui al quesito inerisce infatti competenze deliberative di enti diversi dal Comune. Inoltre il completamento auspicato oggi è in parte ricompreso nelle competenze specifiche e straordinarie deliberate con riferimento ad EXPO 2015.

Lettera b): ammissibilità.

Lettera c): ammissibilità.

Lettera d): ammissibilità.

Lettera e): ammissibilità, decidendo di apporre al termine tecnico preferenziazione le virgolette: "preferenziazione".

Lettera f): ammissibilità con la seguente rimodulazione del quesito:

f. l'introduzione in tutta la città, a partire dalle aree periferiche, di un servizio diffuso diurno e notturno di "bus di quartiere" in collegamento con le principali fermate del trasporto pubblico, senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di viaggio.

La rimodulazione a parere del Collegio è resa necessaria al fine di rispettare la natura di referendum di indirizzo.

Lettera g): ammissibilità.

Lettera h): ammissibilità.

Lettera i): ammissibilità.

Lettera j): ammissibilità con la seguente rimodulazione del quesito:

j. il ripristino del divieto di circolazione e carico e scarico merci nella Cerchia dei Bastioni nelle fasce orarie di picco del traffico mattutine e pomeridiane e la promozione di un sistema di trasporto condiviso con veicoli elettrici.

La rimodulazione a parere del Collegio è resa necessaria per rendere più chiaro e comprensibile il quesito.

Lettera k): ammissibilità.

Lettera l): ammissibilità con la seguente rimodulazione del quesito:

l. incentivi a sostegno del trasporto pubblico.

La rimodulazione a parere del Collegio è resa necessaria in quanto il riferimento nel quesito alle sole famiglie potrebbe indurre a scelte discriminatorie e non conformi ai principi costituzionali, mentre invece il riferimento alla rottamazione delle auto potrebbe determinare decisioni in contrasto con i principi del libero mercato e della concorrenza.

Sulla base delle decisioni adottate il Collegio dispone la rirubricazione dei punti del quesito n. 1.

Quesito n. 2

Ammissibilità

Quesito n. 3

Ammissibilità

Quesito n. 4

Premessa: ammissibilità.

Numero 1): ammissibilità.

Numero 2): ammissibilità.

Numero 3): ammissibilità.

Numero 4): ammissibilità.

Numero 5): inammissibilità ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, in quanto il Collegio ne ravvisa la estraneità e la non coerenza con la materia trattata nel quesito.

Numero 6): ammissibilità.

Sulla base delle decisioni adottate il Collegio dispone la rirubricazione dei punti del quesito n. 4.

Quesito n. 5

Ammissibilità

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare del Comune, dispone di comunicare entro e non oltre il prossimo 7 marzo 2011 il testo integrale della presente decisione al Signor Sindaco di Milano, al Signor Presidente del Consiglio comunale e al Signor Segretario Generale del Comune.

Milano, 2 marzo 2011

Il Collegio dei Garanti

F.to Ada Lucia De Cesaris (Presidente)

F.to Paolo Giuggioli

F.to Leonardo Salvemini